



*Audizione
dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE nell'ambito
dell'esame del disegno di legge n. 1650 (Disposizioni in
materia di imprese sociali di comunità)*

Commissione Affari Costituzionali del Senato
17 giugno 2021

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, le più rappresentative Associazioni giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza occupano 1.150.000 persone, producono 150 miliardi di fatturato e associano 12 milioni di soci. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

Premessa

Lo strumento delle cooperative di comunità ha trovato riconoscimenti diffusi del suo valore nelle politiche di sviluppo locale nelle aree vulnerabili del nostro Paese. Si moltiplicano le cooperative di comunità che nascono da nord a sud, dalle aree periferiche urbane ai piccoli comuni e soprattutto nelle aree interne. Le cooperative di comunità sembrano (e sono per certi aspetti) un fenomeno nuovo di cooperative, ma nella realtà hanno alla base i connotati che hanno reso importante il movimento cooperativo in Italia: i) protagonismo dei cittadini che si auto organizzano in impresa cooperativa, il che significa che i cittadini scelgono liberamente e senza condizionamenti di autorganizzare produzione e consumi di beni e servizi, in maniera mutualistica, in favore di loro stessi in primis, ma anche in favore della propria comunità e del proprio territorio di riferimento, e, soprattutto, sostanzialmente senza scopo di lucro per loro stessi; ii) capacità delle imprese cooperative di rispondere ai bisogni dei cittadini laddove ci sono sostanzialmente fallimenti dello stato e del mercato, il primo in ritirata sia nell'erogazione dei servizi che nella gestione della "cosa pubblica", il secondo in ritirata perché si tratta spesso di luoghi, territori e comunità non più profittevoli, efficienti e funzionali al mercato.

Il fenomeno cresce nelle aree interne, nei piccoli comuni (sotto i cinquemila abitanti), tra i borghi storici e antichi, nelle comunità montane ma anche periferie delle grandi città e dei centri medi, in sostanza si tratta di luoghi prediletti per questo tipo di esperienze per via di: i) maggiori esigenze di sviluppo locale e inclusione sociale; ii) maggiori potenzialità inesprese in termini di sviluppo e inclusione sociale.

Tra l'altro, storicamente, l'insediamento delle cooperative nelle aree interne è stato sempre abbastanza rilevante: più di un quarto delle cooperative italiane sono insediate in quelle aree, anche se hanno dimensioni minori che nel resto del Paese, rappresentando oltre il 10 per cento del fatturato e dei dipendenti aggregati.

Il ruolo delle cooperative di comunità è stato fondamentale nel corso del 2020 e in questo inizio 2021 con la pandemia da Coronavirus che ha messo in seria difficoltà aree del Paese non coperte da servizi, anche essenziali, durante il lockdown e molte di queste comunità hanno potuto sopravvivere grazie alla presenza delle cooperative di comunità, che sono riuscite a garantire servizi a tutti i cittadini e svolgendo un importante ruolo di "sentinella" e primo aiuto nelle situazioni di maggior fragilità sociale ed economica.

Le Istituzioni e le reti che sostengono, promuovono e sono attente al fenomeno sono tante, sia interne che esterne al movimento cooperativo, nonché pubbliche o private.

Solo per citarne alcune. Alcune Regioni sia con la legislazione che con iniziative di sostegno, l'ANCI, che attraverso IFEL ha individuato nelle cooperative di comunità uno

degli strumenti di maggior interesse e valore per lo sviluppo del progetto Sibater, UNCEM, UNPLI (Unione delle Pro Loco), i GAL (che hanno lanciato bandi dedicati alla costituzione delle cooperative di comunità), la SNAI (che in alcune strategie d'area ha previsto la promozione e lo sviluppo delle cooperative di comunità), il CREA, gli enti di ricerca Euricse e Aiccon, alcune Fondazioni bancarie, le banche di credito cooperativo, che rappresentano in molte di queste realtà l'unica presenza bancaria nel territorio, i Fondi mutualistici delle Centrali Cooperative, Coopfond, Fondosviluppo e Generalfond, che attraverso bandi e sostegni finanziari dedicati hanno promosso molte di queste realtà, nonché la Corte Costituzionale che ha riconosciuto con la sentenza 131/20 il portato sociale ed economico di questo strumento.

Si tratta di iniziative operative in vari campi, multifunzionali: valorizzazione agroalimentare dei prodotti locali, negozi di prossimità, uso terreni abbandonati, albergo diffuso, gestione di beni pubblici a fini turistici, culturali e naturalistici, manutenzione del verde, dei boschi, dei laghi, gestione di strutture ricettive, di parchi, di spazi culturali, attività di ristorazione, gestione di spazi di socializzazione, servizi sociali di prossimità, trasporti condivisi, anche a fini turistici, solo per fare alcuni esempi.

Dall'osservatorio interno e da prime stime, proprio perché si tratta spesso di imprese appena nate, start-up, queste esperienze hanno dimensioni economiche e sociali ancora piccole ma non irrilevanti se pesate rispetto ai luoghi in cui queste iniziative si insediano e comunque dai numeri economici, occupazionali e sociali in crescita.

Si stimano circa 220 iniziative per un giro d'affari di oltre 35 milioni di euro e un aggregato di occupati poco inferiore al migliaio.

Le Politiche pubbliche oggi sembrano dare un'accelerata (con il PNRR e non solo) sui temi dello sviluppo locale per via del rafforzamento di queste iniziative comunitarie: potenziamento della Snai, comunità energetiche, piano nazionale dei borghi, sanità di prossimità solo per citare quelle che principalmente le coinvolgono, rimandando alla tabella di seguito il dettaglio delle componenti. L'obiettivo di policy 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini" dei fondi SIE 2021/2027 (FSE+ e FESR) individua tra i possibili strumenti di sviluppo locale e di partenariato pubblico privato per la programmazione 2021-2027 le cooperative di comunità. Al riguardo nei lavori partenariali coordinati dal Dipartimento delle Politiche di Coesione è emersa come criticità proprio l'assenza di una legge nazionale sulle cooperative di comunità, che normi il fenomeno introducendoli formalmente nell'ordinamento e quindi renderlo utilizzabile ai fini della prossima programmazione.

Però è importante che queste risorse siano dedicate anche alle iniziative imprenditoriali di sviluppo locale, non solo all'infrastrutturazione di servizi pubblici, e che siano gestite

con logica partenariale, coinvolgendo dal basso le parti sociali e gli attori del privato sociale.

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO
M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE
MISSIONE 6: SALUTE
M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE

Osservazioni al DDL AS 1650

Il progetto di legge AS 1650, d'iniziativa dei senatori FENU, DI PIAZZA, D'ALFONSO, COMINCINI, DE PETRIS, MARILOTTI e STEGER, recante **Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**, rappresenta l'ultimo capitolo di una serie di iniziative, promosse prevalentemente dall'Alleanza delle Cooperative Italiane, finalizzate all'inquadramento legislativo a livello nazionale delle cooperative di comunità, anche allo scopo di razionalizzare e coordinare la normativa che, negli anni, si è stratificata, spesso in modo disordinato, a seguito di numerosi interventi legislativi regionali.

Ad oggi, 13 Regioni hanno disciplinato la forma comunitaria dell'impresa cooperativa¹, purtroppo con svariate modalità e non riuscendo sempre ad incidere sulle leve necessarie per valorizzare e promuovere un fenomeno che si rivela, al momento, l'unica politica industriale per le aree svantaggiate.

Tali iniziative non hanno ottenuto successo anche e soprattutto a causa di un'oggettiva difficoltà ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano una nuova figura nell'ambito dei soggetti dell'economia sociale, già ampiamente affollato.

Tale condizione ha reso evidente, agli occhi del movimento cooperativo, l'opportunità di promuovere l'inserimento delle cooperative di comunità nell'ambito delle Imprese sociali, di cui al d.lgs 112/2017, scelta oggi condivisa dal progetto di legge in esame.

Entrando nel merito del progetto di legge, emerge anzitutto che accanto alle imprese sociali "ordinarie" (articolo 2, comma 1, del d.lgs 112/2017) e alle imprese sociali finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e persone svantaggiate (articolo 2, comma 4, del d.lgs 112/2017), si propone l'ingresso delle imprese sociali di comunità e delle cooperative di comunità al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.

Le imprese sociali di comunità e le cooperative di comunità, per essere definite tali, dovranno anzitutto stabilire la propria sede legale in un territorio svantaggiato (così come definito dalla legge²) ed operarvi prevalentemente svolgendo in via principale una o più attività di interesse generale e uno più servizi nell'interesse della comunità e del territorio.

Occorre sottolineare il passaggio secondo il quale le imprese sociali di comunità e le cooperative di comunità debbono operare in via prevalente nelle aree territoriali svantaggiate, il che significa che le stesse possono esercitare le loro attività anche in territori diversi, ancorché in misura non prevalente. Si tratta di un requisito che dovrà essere sviluppato in sede di normazione secondaria, stante la sua complessità, e che dovrà valorizzare in maniera distinta i fenomeni che esprimono la prevalenza operativa sotto il profilo del fatturato, quindi dal lato dei ricavi (ad es. cooperative di comunità con scambio mutualistico di utenza) rispetto ai fenomeni caratterizzati dall'impiego di

¹ Si tratta delle seguenti regioni: Puglia (2014), Emilia Romagna (2014), Lombardia (2015), Liguria (2015), Abruzzo (2015), Basilicata (2015), Sardegna (2018), Sicilia (2018), Toscana (2019), Umbria (2019), Campania (2020) e, più recentemente, Lazio e Piemonte (2021).

² Vale a dire: a) in uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158; c) in aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

determinati fattori produttivi (e che dunque esprimono l'operatività prevalente dal lato dei costi come ad es. le cooperative agricole di conferimento o le cooperative di lavoro).

Lo statuto delle imprese sociali di comunità e delle cooperative di comunità deve delimitare l'ambito territoriale di operatività, nel rispetto delle aree previste dalla legge, e stabilire che i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino con carattere di continuità in quegli ambiti territoriali. Quindi, tale previsione, oltre a identificare l'area territoriale, si propone di definire anche la qualità della compagine sociale.

È opportuno tuttavia che su tale disposizione si compia un supplemento di riflessione, in sede di lettura parlamentare, in merito alla composizione della base sociale che, allo stato attuale della proposta, sembra dover essere caratterizzata unicamente da persone fisiche residenti e/o da persone giuridiche che abbiano fissato la sede legale ovvero operino con carattere di continuità in quegli ambiti territoriali. Anche sotto tale profilo sembra opportuno introdurre il criterio della prevalenza o un qualche rapporto percentuale tra soggetti residenti o domiciliati e non.

Quanto alla nozione di "soggetto che opera con carattere di continuità" - che merita senz'altro una specificazione in sede di normazione secondaria - occorre tener presente che esistono nell'ordinamento una serie di modelli risalenti e funzionanti (v. ad es. l'ordinamento delle banche di credito cooperativo). Un tale inciso richiede che lo Statuto della cooperativa di comunità prefiguri una forma di collegamento dei lavoratori e dei soci all'impresa stessa. Beninteso, perché vi sia operatività prevalente va da sé che la base sociale e la forza lavoro dell'impresa siano ancorate al territorio o nella forma classica della residenza e del domicilio ovvero con l'operatività continua e di fatto nel territorio (v. in proposito quanto disposto per le banche di credito cooperativo, da Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza, Circolare 17 dicembre 2013, n. 285, 21° aggiornamento del 22/5/2018, parte III, ca. 5, sez. II, par. 3.1). Ciò consente di adattare il collegamento al territorio alla natura ed alla tipologia concretamente assunta dall'impresa sociale di comunità e dalla cooperativa di comunità³.

³ Nel provvedimento citato, la condizione dell'"operare con carattere di continuità" nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un "centro di interessi" per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca

Inoltre, le imprese sociali di comunità e le cooperative di comunità dovranno in ogni caso svolgere, in via principale ai sensi del comma 3, una o più delle attività di cui all'articolo 2 del d. lgs 112/2017, e uno o più di determinati servizi nell'interesse generale della comunità e del territorio indicati nella legge⁴.

Quindi, le imprese di comunità dovranno esercitare almeno uno dei servizi appena descritti e almeno una delle attività di interesse generale già previste dall'articolo 2 del d.lgs 112/2017. In altre parole, sembrerebbe che, per possedere il requisito relativo all'oggetto sociale, tali soggetti debbano attingere ad ognuno degli elenchi citati, quello delle imprese sociali e quello speciale delle imprese di comunità. È evidente che ci si trova dinanzi ad un refuso che rischia di frustrare gli scopi della novella. È dunque necessario correggere la disposizione e precisare che, per essere qualificate imprese di comunità, sarà sufficiente che esse svolgano uno dei servizi per la comunità e il territorio specificamente previsti per le imprese di comunità e solo facoltativamente lo svolgimento di una delle attività di interesse generale delle imprese sociali. Ovviamente, entrambe le categorie di attività concorreranno al raggiungimento del requisito della prevalenza (70% dei ricavi) previsto dalla norma.

La norma proposta stabilisce che le imprese di comunità debbano svolgere le loro attività "istituzionali" in via principale, il che significa:

- a) che le imprese di comunità possono svolgere attività "diverse" in via non principale;
- b) che il 70% dei ricavi debbano complessivamente derivare dalle attività cd "istituzionali"⁵.

⁴ Precisamente: a) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero che assolvono ad un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio; b) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese; c) attività e servizi finalizzati alla autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile; d) attività di recupero e valorizzazione, ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, di terreni abbandonati o incolti ovvero di aree edificate, ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale; e) attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo; f) attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale; g) servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o online di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina; h) servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.

⁵ Su questo tema, vale la pena ricordare che l'art. 2 del D. L. vo 112/2017, prevede che le attività di interesse generale potranno essere estese con DPCM. Questo potere "ampliativo" è idoneo a dispiegare

Uno degli effetti della scelta di inquadrare le imprese e le cooperative di comunità nell'ambito normativo delle imprese sociali è stato indubbiamente quello concernente la pluralità delle forme societarie adottabili. L'Alleanza delle Cooperative insiste perché l'impresa sociale di comunità, a differenza delle imprese sociali *tout court*, adotti necessariamente le forme strutturalmente democratiche e partecipate dell'associazione e della società cooperativa, in coerenza con il dibattito sinora svolto nel Paese sulla cd impresa comunitaria ed in sintonia con i contenuti della legislazione regionale che ha eletto la forma cooperativa quale unica forma societaria comunitaria. Le ragioni per riferirsi solamente alle cooperative (ed eventualmente anche alle associazioni) erano e rimangono più profonde.

La forma giuridica dell'impresa sociale di comunità non potrebbe che essere una forma che garantisca apertura piena ai membri della comunità, democratica nella proprietà ed equa nella ripartizione dei vantaggi comunitari, i cui servizi siano accessibili a tutti. La forma SRL e SPA o quella della fondazione non garantiscono l'applicazione del principio della proprietà diffusa e del governo democratico, tantomeno l'effettiva parità di trattamento tra i soci.

Le suddette ragioni – volte a caratterizzare le imprese di comunità secondo canoni di democraticità e coinvolgimento vero dei cittadini della comunità, tipici della forma cooperativa – già hanno determinato l'obbligo in capo alle SRL, SPA, associazioni, fondazioni e altri enti diversi dalle cooperative di comunità, di rispettare condizioni e procedure molto significative di coinvolgimento delle persone nel governo dell'impresa comunitaria affinché possano qualificarsi imprese sociali di comunità⁶. Si tratta di condizioni particolarmente stringenti che probabilmente avranno necessità di normazione secondaria per orientare gli operatori all'osservanza e ai rigori del controllo.

Altra disposizione di particolare importanza, che testimonia il riconoscimento del modello cooperativo quale forma elettiva di impresa comunitaria, è quella che prevede che la denominazione o ragione sociale di tali imprese debba contenere l'indicazione di "impresa sociale di comunità" o "società cooperativa di comunità.

effetti anche con riferimento alla disciplina specifica delle imprese di comunità. È una norma importante perché, in tal modo, sarà più facile correggere o integrare il novero di attività riservate alle imprese in esame.

⁶ Infatti, gli statuti delle imprese che non hanno la forma della società cooperativa debbono in ogni caso disciplinare: a) la nomina da parte degli utenti cittadini di almeno un componente dell'organo di amministrazione; b) il diritto degli utenti di richiedere una consultazione o di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento; c) l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti.

Infine, è opportuno svolgere qualche osservazione riguardante la norma di coordinamento con la legislazione regionale. Il progetto di legge stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano le norme necessarie al fine di adeguare la propria legislazione in tema di imprese aventi finalità analoghe alle ISC, riconoscendo, alle condizioni ivi previste, esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio.

La norma non incontra tutte le aspettative dell'Alleanza. In proposito auspichiamo che le Regioni possano legiferare, nei limiti e in coerenza con la legge dello Stato e ricorrendo ad apposite norme di copertura⁷.

Riteniamo altresì quanto mai opportuna la clausola transitoria contenuta al comma 3 dell'art. 1, secondo la quale le imprese costituite ai sensi delle leggi regionali ed operanti in aree diverse da quelle stabilite dalla proposta di legge dovranno adeguare i loro statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. In caso di mancato adeguamento, non si farà comunque luogo al rimborso delle relative misure di promozione, sostegno e sviluppo già erogate.

*

Quanto alle altre disposizioni contenute nella proposta, condividiamo *in toto* sia le ragioni degli interventi sia le soluzioni individuate che crediamo siano idonee a razionalizzare e promuovere la struttura e il funzionamento delle imprese comunitarie in determinati settori.

⁷ Riteniamo che tale posizione prevenga le preoccupazioni di coloro che affermano che le imprese sociali, in quanto enti di diritto privato, ricadono tipicamente, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, nell'«ordinamento civile». L'«ordinamento civile» è materia di competenza statale (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), a presidio dell'uniformità di trattamento degli Enti sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza (*ex plurimis*, sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del 2010 e n. 401 del 2007), oltreché a presidio dell'essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore (sentenza n. 75 del 1992), nel rispetto dell'art. 118, quarto comma, Cost. (sentenze n. 301 e n. 300 del 2003). Tale concetto, sviluppato nella sentenza Corte Cost. n.185/2018, è stato ribadito nella recente sentenza n. 131/2020. Ragion per cui riteniamo possa essere serenamente introdotta una norma secondo la quale le Regioni possono individuare ulteriori territori sulla base di criteri generali espressi da norme dello Stato. Va detto che, ai fini della individuazione delle Aree interne, così come delle Aree urbane degradate, le Regioni e i Comuni sono già enti potenzialmente attivi nell'eventuale allargamento dei territori ad oggi previsti. In ogni caso, la possibilità prevista per le Regioni di allargare l'area delle misure di favore per le imprese di comunità potrebbe avere anche lo scopo di orientare le cooperative di comunità verso determinate attività, anziché altre.

Nondimeno auspichiamo un ulteriore intervento mirante allo stesso scopo e che le imprese e le cooperative di comunità al momento operanti indicano quale ostacolo significativo al loro sviluppo ed alla crescita dei territori in cui operano.

A tal proposito, auspichiamo l'introduzione di **Codici Ateco primari multipli per le imprese nei comuni montani e delle aree interne**. Va riconosciuta la congenita multifunzionalità dell'impresa delle aree interne e montane prevedendo, almeno per le imprese operanti nei Comuni delle aree interne e montane, la possibilità di indicare molteplici codici Ateco primari ovvero l'introduzione di un unico codice Ateco o di un criterio che individui un codice prevalente al quale collegare gli adempimenti istituzionali.⁸.

⁸ Tale proposta merita di essere accompagnata dalla ridefinizione della presunzione di mutualità prevalente ad oggi prevista per le sole "cooperative di consumo operanti nei territori montani" (dal D.M. 30 dicembre 2005) con estensione della semplificazione a tutte le "cooperative operanti in aree interne, montane o ad intensità sismica media o alta", a prescindere dalla tipologia di scambi mutualistici realizzati dalla cooperativa.